

**IPOTESI DI ACCORDO A NORMA DEL CCNL 13 MAGGIO 2009 DEL COMPARTO
"RICERCA" – CONSIGLIO PER LA RICERCA E Sperimentazione IN AGRICOLTURA –
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009**

OGGETTO: trattamento accessorio del personale appartenente al personale appartenente ai livelli IV/VIII, per l'anno 2011.

Il giorno 30/05/2011 presso il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, tra

la Delegazione di parte pubblica, composta dal Commissario Straordinario, Prof. Paolo CESCON  e dal Direttore Generale, Dott. Giovanni LO PIPARO,

e

i sigg. MORASSUT MASSIMO per la FLC-CGIL
CETORELLI RITA per la FIR-CISL
OSTRICA SONIA per la UIL PA-UR
DAL MONTE GIOVANNI per la ANPRI
per l'USI/RdB-ricerca,

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 2006/2009
in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

si è raggiunto, a tavoli separati (un tavolo con CGIL, CISL, UIL e A.N.P.R.I. ed un tavolo con USI/RdB), il seguente accordo integrativo relativo al trattamento accessorio, riferito al personale del CRA appartenente ai profili e livelli del comparto "Ricerca", con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

VISTO il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativi al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII;

VISTO il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I° biennio economico, articoli 10 e 11, e II° biennio economico, articoli 5 e 6, che dispongono in merito alle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio ed all'utilizzo delle stesse;

VISTI, in particolare i citati articoli 11, comma 1 e 6, comma 1, che confermano "le risorse e le modalità di suddivisione" delle medesime, "già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali", salvo quanto previsto negli stessi articoli;

CONSIDERATO che la disciplina contrattuale collettiva vigente nel comparto ricerca prevede come trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV/VIII:

- a) la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
- b) la remunerazione delle situazioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità;
- c) la remunerazione dell'indennità di posizione;
- d) l'erogazione dei compensi per la produttività collettiva ed individuale dei dipendenti;
- e) la corresponsione dell'Indennità di Ente;



1





*) Vedi delega conferita al Ssn. Ssn. Commissario Aut. nro Michele Coppi con nro n. 47/C del 26.05.2011

CONSIDERATA la consistenza provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio per l'anno 2011, del personale appartenente ai livelli IV/VIII;

si conviene quanto segue:

1. criteri di ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione del lavoro straordinario – personale appartenente ai livelli IV/VIII – anno 2011:

Le risorse del Fondo per il compenso del lavoro straordinario di cui all'art. 43, comma 2, lett. a) del CCNL del 7/10/1996 pari ad € 303.114,06 sono destinate per € 278.519,88 alla remunerazione del lavoro straordinario dell'Amministrazione Centrale e delle strutture di ricerca dell'Ente e per € 24.594,17 alla remunerazione del lavoro in turni presso le strutture di ricerca.

Le risorse destinate alla corresponsione del lavoro straordinario tra le Direzioni e i Servizi dell'Amministrazione Centrale nonché le strutture di ricerca dell'Ente secondo i seguenti criteri generali:

- effettive straordinarie esigenze;
- necessità di ricorso al lavoro in turni da svolgere in orario diurno e notturno nonché nei giorni festivi secondo i criteri generali a suo tempo concordati con le OO.SS. (CCI dell'8 luglio 2010);
- stati di sofferenza amministrativa e tecnica delle Strutture e dell'Amministrazione Centrale;
- entità delle risorse umane a disposizione a fronte del volume di lavoro di ciascun Servizio, Centro ed Unità.

Il limite massimo delle 200 ore pro-capite di prestazioni di lavoro straordinario potrà essere superato con riferimento al personale:

- > della Segreteria della Presidenza;
- > della Segreteria della Direzione Generale;
- > delle Segreterie delle Direzioni Centrali;
- > di quei Servizi individuati con apposita determina del Direttore Generale, in considerazione di particolari ed eccezionali carichi di lavoro.

Le eventuali economie di spesa derivanti dalle risorse di cui al fondo di cui all'art. all'art. 43, comma 2, lett. a) del CCNL del 7/10/1996, per l'anno 2011, sono destinate, ai sensi del comma 3 del medesima disposizione, ad incrementare prioritariamente le risorse del Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità di cui all'art. 43 comma 2, lett. b) del CCNL del 7/10/1996, relative allo stesso anno.

2. Criteri per la remunerazione situazioni disagio, pericolo, danno e responsabilità - personale appartenente ai livelli IV/VIII - anno 2011.

Le risorse complessive del Fondo per la remunerazione situazioni disagio, pericolo, danno e responsabilità di cui all'art. 43 comma 2, lett. b) del CCNL del 7/10/1996, per l'anno 2011, sono corrisposte in base ai criteri di seguito specificati con indicazione dei correlati pesi specifici (coefficienti):

| TIPOLOGIE | COEFFICIENTE |
|---|-----------------------------|
| centralinisti non vedenti | importo fissato dalla legge |
| funzioni delegate dal Dirigente | 1,5 |
| incarichi aggiuntivi assegnati ai dipendenti appartenenti ai livelli IV_VIII per specifiche esigenze istituzionali, organizzativo-funzionali-gestionali correlati a situazioni di criticità già segnalate dai vari Servizi o dalle Strutture di ricerca | 1,5 |
| funzionari di Amm.ne cui è affidato l'interinato della segreteria amministrativa di centri diversi da quelli di assegnazione | 1,0 |
| collaboratori di Amministrazione cui è affidata la segreteria amministrativa in mancanza della figura di funzionario di Amm.ne | 1,5 |
| consegnatari dei beni | 1,0 |
| Econo | 1,0 |
| CTER cui è affidata l'organizzazione dell'attività aziendale | 1,0 |
| autisti della S.C. | 1,0 |

L'Amministrazione si impegna a far conoscere alle OO.SS. la situazione degli incarichi espletati nel 2010. Successivamente verranno congiuntamente definite le tipologie di incarichi di cui al punto 3 della sopra indicata tabella.

Tutti gli incarichi sopra indicati devono essere stati conferiti con specifico atto formale e avere la durata minima di complessivi n. 90 giorni. Per gli incarichi conferiti alla fine dell'anno con prosecuzione in parte nell'anno seguente si terrà conto, per il raggiungimento della durata minima, anche del periodo di attività svolta nell'anno successivo.

Qualora un dipendente svolga più posizioni organizzative e sia destinatario di più di una indennità, avrà diritto a percepire per intero la prima e per il 50% la seconda.

3. criteri di ripartizione dell'indennità di ente - personale appartenente ai livelli IV/VIII - anno 2011.

Le risorse del Fondo per l'indennità di ente, di cui all'art. 43, CCNL 7/10/1996, punto 2, lettera c), verranno erogate secondo i parametri di cui all'art. 44, CCNL 7/10/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. criteri per la remunerazione dell'indennità di posizione - personale appartenente ai livelli IV/VIII - anno 2011.

Le risorse del Fondo per l'indennità di posizione di cui all'art. 43, comma 2, lett. d) del CCNL del 7/10/1996, sono corrisposte in base ai già previsti nel CCI del 20 aprile 2007, che viene allegato al presente accordo per la parte relativa.

5. criteri per la remunerazione della produttività collettiva ed individuale - personale appartenente ai livelli IV/VIII - anno 2011.


Le risorse del Fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL, sono corrisposte adottando gli stessi criteri concordati con il precedente CCI relativo all'anno 2010, approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3





I criteri di cui al presente accordo sono da considerarsi validi rispettivamente anche per gli anni 2012 e 2013, salvo che una delle parti ne chieda la revisione.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL FLC 
CISL FIR 
UIL PA UR 
ANPRI 

USI/RdB